

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA
IN INGEGNERIA GESTIONALE
L-9 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE
(approvato nel Consiglio di Corso di Studio del 12 ottobre 2017)
(approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 23 novembre 2017)

TITOLO I
FINALITA' E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Finalità

1. Il corso di laurea in Ingegneria Gestionale afferisce alla Classe L-9 (Ingegneria Industriale) ed è incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.
2. L'Ordinamento Didattico (RAD) è riportato nella scheda SUA-CDS.
3. Il quadro generale delle attività formative è riportato nel manifesto degli Studi approvato, entro il 15 maggio di ogni anno dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. La sua diffusione è curata dalle strutture a ciò delegate, mediante affissione in appositi Albi e con altri strumenti idonei.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura e pubblicato ogni anno sul portale di Ateneo.
5. La laurea in Ingegneria Gestionale è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 2 – Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il corso di studio in Ingegneria Gestionale è retto dal Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale nella composizione prevista dallo Statuto; al fine della definizione del numero legale richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei docenti titolari di insegnamenti mutuati da altri corsi di studio solo se intervengono all'adunanza.
2. Il Consiglio di Corso, ai sensi dell'art.13, comma 3 del regolamento didattico di Ateneo ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e sottopone al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura l'Ordinamento Didattico del corso, comprensivo dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;
 - b) sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti e sentito il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, formula proposte relative agli obiettivi formativi specifici del corso; indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli ed assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'ordinamento;
 - c) determina e sottopone al Consiglio di Dipartimento i requisiti di ammissione ai corsi di studio, quantificando i debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione, da parte del Dipartimento, di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;
 - d) propone il regolamento didattico del corso di studio;
 - e) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento didattico;

- f) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
 - g) predispone la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento didattico;
 - h) studia, nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture;
 - i) approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli ordinamenti didattici;
 - j) provvede agli adempimenti connessi alla mobilità degli studenti ed al riconoscimento di studi compiuti all'estero;
 - k) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - l) accerta la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità previste dall'ordinamento didattico;
 - m) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli previsti dall'ordinamento didattico e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;
 - n) determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'università.
3. Il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale è presieduto dal presidente del Corso di Studio. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto dai componenti del Consiglio di Corso di Studio. L'elettorato attivo è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso, dai ricercatori che svolgono attività didattica per insegnamenti del corso di studio e dai rappresentanti degli studenti. L'elettorato passivo compete ai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione; nell'ipotesi in cui non si verifichi tale evento sono indette due successive tornate elettorali. In seconda votazione il Presidente è eletto con un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti; in terza votazione l'elezione avviene a maggioranza relativa. La votazione è comunque valida se ad essa partecipa almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R.382/80.

Art. 3 - Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ai Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Ogni anno accademico comprende di norma 60 crediti.
3. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti suddivisi nelle diverse tipologie come riportato nell'Ordinamento didattico (Allegato 1).
4. Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale. Ad ogni credito formativo corrisponde un numero di ore di lezione frontale, comunque compreso fra 5 e 8, stabilito dal dipartimento a norma del regolamento didattico di ateneo che contestualmente consente anche una diversa corrispondenza di ore/CFU nei casi specifici di forme didattiche diverse dalle lezioni frontali, quali Esercitazioni, Laboratorio ecc., compiutamente identificate ed elencate nel regolamento medesimo insieme ai limiti di ore/CFU consentiti per ciascuna forma didattica.

5. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno dodici settimane ciascuno separati da periodi di esclusiva valutazione finale degli studenti. Il secondo periodo didattico prevede una finestra di interruzione dell'attività didattica, della durata di due settimane, dedicata alla valutazione degli studenti.
6. Nell'Allegato 2 è riportato il quadro generale delle attività formative con l'indicazione degli insegnamenti, la loro eventuale organizzazione in corsi integrati, la tipologia, i CFU assegnati alle singole discipline e i relativi esami.
7. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente.
8. Nel superamento degli esami gli studenti devono rispettare le propedeuticità indicate annualmente nel Manifesto degli Studi.
9. Le "Attività a scelta", e le "Altre attività" sono riportate nel Manifesto degli Studi. Tali scelte da parte degli studenti devono essere effettuate secondo le modalità pubblicate nel Manifesto.

Art. 4 - Piani di studio individuali

1. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, diverso da quello ufficiale compilando un apposito modulo, entro la data indicata nel Manifesto degli Studi.
2. Il piano proposto sarà esaminato dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) che valuterà la sua congruità con la formazione necessaria al conseguimento del titolo e le motivazioni culturali fornite dallo studente.
3. Il piano di studio approvato è vincolante per lo studente, anche per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative a scelta.

Art. 5 - Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto

1. L'esame di profitto è un processo valutativo sviluppato durante il corso d'insegnamento con prove, esercitazioni e colloqui che si conclude con un voto finale o con un giudizio di idoneità.
2. Le modalità di accertamento della preparazione nonché la possibilità di accertamenti in itinere sono indicate dal docente all'inizio di ogni anno accademico e vengono coordinate nel CCS. Le prove di accertamento in itinere, anche se negative, non precludono allo studente la possibilità di sostenere l'esame finale.
3. La valutazione degli insegnamenti integrati è espressa con un unico voto in trentesimi.
4. Le modalità di scelta e di verifica della congruità delle "Attività a scelta" degli studenti, sono precisate nel Manifesto degli Studi.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e l'acquisizione dei relativi crediti avverrà mediante prove di conoscenza o riconoscimento di crediti su certificazione riconosciuta come riportato nell'Allegato 3.
6. Lo svolgimento delle "Altre attività" previste nel Piano degli studi, può essere verificato mediante la presentazione alla commissione di valutazione, di una relazione o di un elaborato ai soli fini dell'acquisizione dei crediti. L'esito non concorre a determinare il voto di laurea.
7. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Le commissioni sono presiedute dal coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente titolare di materie affini nominato dal Presidente del Consiglio di Corso. Le commissioni d'esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del corso, i ricercatori ed i cultori della materia nominati dal Consiglio di Corso e definiti al successivo comma 8. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione,

fra cui il Presidente. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal solo Presidente della Commissione. La ripartizione del lavoro delle commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.

8. Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri. I cultori della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito Regolamento.

8.1 Procedura di nomina dei Cultori della materia

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, deve essere presentata da un docente di ruolo della disciplina nell'ambito della quale il Cultore svolgerà la propria attività.
2. La proposta, da redigere secondo il modello nell'Allegato 1, deve indicare la disciplina per la quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:
 - a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare:
 - di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 8.2;
 - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
 - di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
 - di non essere iscritto a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.
 - b) un curriculum vitae dell'interessato, che illustri in maniera dettagliata gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;
 - c) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.2;
 - d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;
 - e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
3. Il docente proponente presenta la proposta di cui al comma 2 al Consiglio di Corso di Studio a cui afferisce, e al quale compete esprimere il parere sul profilo scientifico del candidato.
4. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, entro il mese di ottobre di ciascun anno accademico.
5. Non possono essere nominati cultori della materia più di tre persone per lo stesso settore scientifico disciplinare del medesimo corso di studio

8.2 Requisiti e documentazione

1. Per il conseguimento della qualifica di Cultore della materia è necessario il possesso della laurea quadriennale o della laurea specialistica o magistrale, lo svolgimento di attività di ricerca documentabile o di attività professionale nell'area disciplinare per la quale la qualifica viene richiesta.

2. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato secondo le modalità di cui all'art. 8.1, comma 2.

8.3 Criteri di valutazione del profilo scientifico

I criteri ai quali il Consiglio di Corso di Studio dovrà attenersi per la valutazione del profilo scientifico del candidato a Cultore della materia terranno conto della congruenza di titoli, delle competenze acquisite ed esperienze maturate rispetto alle funzioni che il conseguimento della qualifica consentirà al Cultore di espletare. In particolare, saranno tenuti presenti i seguenti elementi:

- a) congruenza della laurea posseduta con la disciplina per la quale viene richiesta la qualifica;
- b) attinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche alla disciplina o al settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- c) possesso del titolo di dottore di ricerca, in ambito congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- d) titolarità di un assegno di ricerca relativo allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o a settore affine;
- e) titolarità di un contratto di insegnamento nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o in un settore affine;
- f) possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- g) attinenza di eventuali attività professionali al settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica.

8.4 Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale, salvo revoca che dovesse essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi.
 2. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.
 3. L'elenco completo dei Cultori della materia è conservato dal Direttore del Dipartimento, che provvede altresì ad aggiornarlo.
 4. Le attività connesse al ruolo di cultore della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore.
 5. Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso "l'Università degli Studi di Parma" soltanto limitatamente al periodo di attribuzione e con l'obbligo dell'indicazione della disciplina.
9. La valutazione di idoneità delle "Altre attività" sarà effettuata da una commissione composta dal Presidente, nominato annualmente dal CCS, e dal tutor, o comunque dal docente responsabile dell'attività.
 10. Le commissioni d'esame sono proposte dai docenti ufficiali degli insegnamenti all'inizio dell'anno accademico e approvate dal Consiglio di Dipartimento. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento, ferma restando la non sovrapposibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso. Per ciascun insegnamento devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione; l'appello articolato in prove scritte e orali è da intendersi come un unico esame. Il Presidente della

commissione di esame può aggiungere, di volta in volta, appelli in aggiunta a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di Corso. Le date e orario di inizio degli appelli resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno. In ciascuna sessione si tengono gli esami di tutti gli insegnamenti.

11. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, senza alcuna limitazione numerica nel rispetto del regolamento del corso di studi, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza.
12. Gli studenti che abbiano già frequentato il terzo anno di corso possono sostenere esami fino alla fine di febbraio come estensione della sessione autunnale.

Art. 6 - Attività di tirocinio e/o progetti e laboratori

1. I tirocini saranno attuati nel rispetto della normativa vigente e secondo la disponibilità accertata di aziende pubbliche e private. In caso di richieste eccedenti la disponibilità dei posti si provvederà a stabilire le modalità di valutazione delle domande. Il corso di laurea si avvale di un docente con funzione di Coordinatore delle attività di tirocinio.
2. Le attività di progetto e laboratorio potranno svolgersi presso strutture dell'Ateneo o di altri Enti.
3. Le attività didattiche di "Attività di progetto e/o laboratorio" e "Tirocinio" possono iniziare dopo che lo studente abbia acquisito almeno 110 CFU.

Art. 7 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consta di una relazione scritta (relazione finale) e della sua esposizione su un progetto o una attività concordati con un docente (relatore) e autonomamente svolto dallo studente nell'ambito di uno degli insegnamenti o di altre attività formative previste.
 - La valutazione della prova finale sarà effettuata da una Commissione composta da almeno 5 docenti strutturati del Corso di Studio, integrata, se Relatori, da non più di 4 docenti supplenti o a contratto che parteciperanno come membri effettivi. La partecipazione di questi ultimi docenti, sarà possibile solamente nel periodo di durata della supplenza o del contratto. La Commissione di Laurea viene nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
 - la Commissione sarà libera di considerare o meno, nella valutazione finale, la votazione riportata in eventuali esami sostenuti in soprannumero.
2. La relazione per la prova finale può essere redatta in lingua inglese con un ampio sommario in lingua italiana.
3. La Commissione di laurea valuterà in modo complessivo la preparazione del candidato tenendo conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria.
4. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver superato con esito positivo, entro dieci giorni dalla data fissata per l'esame, l'accertamento relativo a tutte le attività previste nel piano di studio per un totale di almeno 177 crediti.
5. Per ciascun anno accademico sono previste tre sessioni di esami di laurea: estiva, autunnale e invernale. Di norma la prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea è quella al termine

del secondo periodo del terzo anno di corso. La sessione invernale è una sessione dell'anno accademico precedente e termina alla fine di marzo.

Art. 8 – Termini e modalità di attribuzione e di consegna della relazione finale

1. La domanda di ammissione all'esame di laurea deve essere presentata dal candidato alla Segreteria studenti almeno 30 giorni prima dalla data fissata per l'esame di laurea. La domanda deve essere accompagnata da n. 4 copie del frontespizio della relazione, firmate dal relatore, riportante il titolo definitivo, il nome del relatore stesso e il nome degli eventuali correlatori.
2. Il relatore deve essere un docente di un insegnamento del Corso di Studio all'atto della presentazione della domanda.
3. Qualora l'attività relativa allo svolgimento della prova finale comporti periodi di permanenza del laureando presso enti esterni, pubblici o privati, lo studente, prima dell'inizio di tale attività, dovrà presentare alla Segreteria Didattica di Dipartimento la richiesta di estensione della garanzia assicurativa.
4. Entro dieci giorni dalla data fissata per l'esame di laurea i candidati devono:
 - a. depositare in Segreteria Studenti n. 2 copie della relazione in forma cartacea e una copia in formato elettronico, nonché un riassunto della relazione finale al massimo di due pagine in numero di copie pari al numero dei membri della Commissione di Laurea.

Art. 9 - Conseguimento della laurea

1. La votazione viene espressa in centodecimi.
2. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.
3. Il titolo di studio conseguito è la "Laurea in Ingegneria Gestionale (classe delle lauree in ingegneria industriale L-9)".

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Art. 10 – Immatricolazioni

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Le conoscenze richieste per il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dalla durata normale del corso sono rappresentate da una adeguata preparazione nelle discipline matematiche, fisiche e chimiche.

Art.11 – Il test di accesso

L'accesso al corso di laurea è libero ma è richiesta la partecipazione a un test non selettivo di autovalutazione ("Test di ingresso").

Il test consiste in una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di matematica, logica, scienze fisiche e chimiche, comprensione di un testo ed ha il duplice scopo di fornire allo studente uno strumento di orientamento e autovalutazione e di fornire all'ateneo un quadro del livello della formazione degli studenti in ingresso.

Tutti i dettagli relativi al test (gestione e organizzazione del test, calendario e orari delle sessioni, modalità di iscrizione, luogo, modalità di svolgimento, soglie di superamento, criteri di esonero, ecc.) sono definiti annualmente per mezzo di una o più delibere del consiglio di dipartimento i cui contenuti si applicano a tutti i corsi di laurea in ingegneria. Tutte le norme deliberate sono pubblicate e raggiungibili da sito del dipartimento o dei corsi di laurea.

Di norma il test si svolge in forma "on-line" presso uno o più laboratori di informatica presso la sede didattica di Ingegneria o altre strutture. Il test si svolge in più sessioni nei periodi febbraio-luglio, agli inizi di settembre e in una sessione di recupero (tipicamente in ottobre) dopo la conclusione del Precorso di matematica che si svolge in settembre. Il Precorso è comunque offerto a tutti gli studenti. Le date di svolgimento del test sono rese note per tempo con appositi avvisi.

Possono partecipare al test "on-line" nelle sessioni febbraio-luglio gli studenti iscritti al quarto o quinto anno delle scuole superiori.

Il test non ha carattere selettivo pertanto lo studente potrà comunque immatricolarsi al corso di laurea, tuttavia gli studenti che non abbiano partecipato al test o non abbiano superato un punteggio minimo (comunicato con adeguato anticipo sulle pagine web del dipartimento o dei corsi di laurea) potranno avere un obbligo formativo aggiuntivo (definito nelle delibere di dipartimento e reso noto anch'esso con adeguato anticipo e con le stesse modalità) consistente, per esempio, nell'obbligo di sostenere l'esame di "Analisi matematica 1" o di "Geometria" prima di poter sostenere altri esami specificati, oppure altri obblighi simili.

Il test può essere ripetuto fino alla sessione di recupero dell'anno di immatricolazione.

Art.12 - Attività formative propedeutiche

Per agevolare il raggiungimento di una base di preparazione adeguata comune a tutti gli iscritti, indipendentemente dalla scuola superiore di provenienza, l'Ateneo e il Dipartimento organizzano le seguenti attività formative propedeutiche e di recupero.

1. Precorso di Matematica

Si tratta di un corso intensivo di matematica svolto in settembre nelle settimane immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni che ha lo scopo di richiamare o fornire agli studenti le conoscenze minime necessaria per frequentare con profitto i corsi impartiti durante il primo anno. La frequenza del precorso è fortemente raccomandata a tutti gli studenti, anche a coloro che abbiano superato il test di ingresso. Il precorso è poi uno strumento particolarmente utile a coloro che non abbiano ancora superato il test per affrontare con successo il TOLC di recupero.

TITOLO III

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 13 - Frequenza e iscrizione agli anni successivi al primo

1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli studenti. Gli studenti ottengono automaticamente la firma di frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento previsto nel loro piano degli studi è stato impartito.
2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.

3. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso.

Art. 14 – Passaggi, trasferimenti e opzioni

1. Il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio sarà approvata dal CCS e il riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) sarà effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi.
2. Il CCS indicherà il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione. Gli studi compiuti sono valutati in crediti e riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo, sulla base del Piano ufficiale degli Studi del Corso di Laurea nel rispetto dell'Ordinamento didattico.
3. Agli studenti provenienti da corsi universitari stranieri saranno riconosciuti i crediti acquisiti nelle discipline comuni al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dopo valutazione della relative equipollenze stabilite sulla base del riconoscimento di non meno dell'80% dei relativi contenuti.
4. Sono possibili passaggi od opzioni solamente verso gli anni di corso attivati.

Art. 15 - Valutazione del carico didattico

Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico didattico di lavoro per gli studenti, al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative e il carico di lavoro effettivo.

Art. 16 - Autovalutazione, valutazione e Accredimento

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale si dota di un sistema di accreditamento iniziale e periodico del corso di studio, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, e di potenziamento del sistema della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche, coordinandosi con i corrispondenti organi e figure di Ateneo. Quanto sopra in conformità con l'art. 24 del regolamento didattico di Ateneo che a sua volta recepisce l'art. 5 comma 3 della L240/2010, in un'ottica di sviluppo del sistema di Quality Assurance dei corsi di studio e in coerenza con le indicazioni della competente agenzia nazionale e con le linee guida europee (ESG)
2. A tal fine Il Consiglio individua la Commissione di Riesame, il responsabile assicurazione della Qualità e le altre figure richieste dall'Ateneo.

Art.17 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento didattico di ateneo, nello statuto e negli altri regolamenti di ateneo e nelle leggi vigenti in materia.

Mobilità internazionale

Il CdS aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali.

In conformità dei Regolamenti di Ateneo è stata istituita dal Dipartimento una Commissione di Dipartimento per la Mobilità internazionale per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale degli studenti ai fini di studio sia in uscita che in entrata

Il CdS si uniforma per il riconoscimento delle attività formative effettuate all'estero dagli studenti ai regolamenti e alle procedure di Ateneo che disciplinano suddetta materia.

Certificazioni riconosciute di conoscenza della Lingua Inglese

La UO Abilità linguistiche ex Centro Linguistico ha stabilito che si riconoscono le seguenti certificazioni **dall'a.a. 2013/2014** sulla base delle Delibere del CdA 506/29631 del 18/12/2012 e 517/30203 del 27/11/2013:

“L'Ateneo riconosce alle Certificazioni di seguito indicate il valore di prova di idoneità di lingua straniera indipendentemente dal numero di crediti attribuiti dagli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di laurea e che a far tempo dall'a.a. 2013/2014;

1) I certificati in possesso degli studenti iscritti alla Lauree triennali / magistrali a ciclo unico:

a) rilasciati dagli Enti Certificatori membri dell'**Association of Language Testers in Europe** - ALTE (vedi Tabelle di equiparazione certificazioni) pari o superiori al livello B1 per le lingue definite nei Regolamenti didattici di ciascun Corso di laurea;

b) Il Certificato **TOEFL** con un punteggio per la versione IBT pari o superiore a 57, per la versione CBT pari o superiore a 163 e per la versione PBT pari o superiore a 490.

c) Il Certificato **IELTS** con un punteggio compreso almeno fra 4.5 - 5.5.

2) I certificati in possesso degli studenti iscritti alle Lauree Specialistiche/ magistrali a ciclo unico che prevedono una seconda idoneità:

a) rilasciati dagli Enti Certificatori dell'**Association of Language Testers in Europe** -ALTE (vedi Tabelle di equiparazione certificazioni) pari o superiori al livello B2 per le lingue definite nei Regolamenti didattici di ciascun Corso di laurea;

b) Il Certificato **TOEFL** con un punteggio per la versione IBT pari o superiore a 77, per la versione CBT pari o superiore a 227 e per la versione PBT pari o superiore a 567.

c) Il Certificato **IELTS** con un punteggio compreso almeno fra 5.5 - 6.5.”

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il sottoscritto Prof., titolare dell'insegnamento di nel Corso di laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma propone la nomina del dott. quale Cultore della materia per la disciplina SSD..... con la seguente motivazione:.....

Parma,

Firma

Il sottoscrittonato a Il, di professione

DICHIARA

- di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma per l'anno accademico, in relazione alla disciplina..... SSD
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- di aver preso visione del Regolamento del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale sui Cultori della materia e di accettarlo in ogni sua parte;
- di non intrattenere rapporti di collaborazione con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- di non essere iscritto a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.

ALLEGA alla presente:

- curriculum vitae* che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e scientifici posseduti;
- documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma sui Cultori della materia;
- elenco delle pubblicazioni;
- altro:

Parma,

Firma